



CIRCOLARE N. 14
08 Marzo 2006



UNICA Nautica – NEWS & ATTIVITA – CIRCOLARE N. 14

Lettera aperta agli Utenti del Noleggio e Locazione di Imbarcazioni da Diporto

Effetti di Legge relativamente a:

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n. 171 (in *G.U.* n. 202 del 31 agosto 2005) **Codice della nautica da diporto**

DECRETO 10 maggio 2005, n.121 (*GU n. 154 del 5-7-2005*) **Istituzione e disciplina dei titoli professionali del diporto**

La crescente richiesta di Locazione e Noleggio di imbarcazioni e navi da diporto ha visto affacciarsi al mercato un preoccupante numero di operatori improvvisati ed approssimativi.

A tale fenomeno che oltre a danneggiare gli Operatori più seri e tutto il comparto del “Turismo Nautico” ha palesato gravi carenze in termini qualitativi, fiscali, assicurativi e normativi, il legislatore ha provveduto emanando i decreti di cui sopra.

Per doverosa informazione a tutela dell’ Utenza del Charter Nautico, desideriamo sottolineare alcuni tra i più importanti aspetti che il legislatore ha voluto affrontare a tutela del consumatore ed ai quali porre la massima attenzione qualora foste in procinto di locare o noleggiare una imbarcazione.

- 1) Le imbarcazioni adibite a Locazione e Noleggio devono riportare specifica annotazione sul libretto di navigazione in mancanza di ciò si incorre in una sanzione amministrativa da €2.066,00 ad €8.263,00.
- 2) I contratti di locazione o noleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto devono essere redatti per iscritto a pena di nullità e devono essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.
- 3) Il locatore è tenuto a consegnare l’unità da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall’assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, in corso di validità, l’ assicurazione CORPI (la Casco) deve avere specifica estensione al Noleggio o Locazione.
- 4) Il comandante di Imbarcazioni o navi da diporto adibite al noleggio, deve essere munito di regolare libretto di navigazione ed essere regolarmente iscritto sul ruolino di bordo.

In relazione a quanto sopra possiamo fare le seguenti considerazioni:

- 1) E’ facile verificare di avere Locato o Noleggiato una imbarcazione ufficialmente adibita a tale scopo: basta dare un’ occhiata al libretto di navigazione
- 2) In assenza di contratto debitamente controfirmato dalle parti, lo stesso e le relative clausole non hanno effetto, sia in termini di definizione degli obblighi di entrambi i contraenti, dell’ identificazione del mezzo locato e sue pertinenze, che di penali. Pertanto esigete che a fronte del versamento dell’ anticipo vi sia recapitato il contratto, facendo attenzione che sia specificato se trattasi di Locazione o Noleggio, leggetelo attentamente e verificate che non vi siano clausole vessatorie.
- 3) L’ assicurazione, oltre a dover essere estesa a tutto l’ equipaggio ed allo Skipper, deve specificatamente fare riferimento all’ attività di Locazione e Noleggio, pena la nullità. L’ Assicurazione si rifiuterà di risarcire un rischio non coperto per una destinazione d’ uso non contemplata (locazione e noleggio), in tal caso il proprietario od armatore dell’ imbarcazione potrebbe rivalersi sul cliente. Val la pena di raccomandare di verificarne i massimali delle assicurazioni, ed accertarvi che vi sia di una buona assicurazione Corpi che copra ampiamente il valore dell’ imbarcazione e delle sue pertinenze ed optional. I dati relativi all’ assicurazione RC e Corpi, devono essere chiaramente riportati nel contratto (compagni assicurativa, massimali, scadenza ed estensione alla Locazione e Noleggio)
- 4) Il decreto Legge n. 121 ha istituito nuovi titoli professionali per l’ abilitazione al comando (retribuito) di Imbarcazioni e Navi da diporto adibite al noleggio.
- 5) Lo Skipper deve essere iscritto a Ruolino sull’ imbarcazione o nave e questo deve essere riportato sul libretto di navigazione. Quanto sopra vi assicura che colui che vi condurrà con sicurezza e professionalità sull’ imbarcazione con la quale trascorrerete le vostre vacanze, abbia seguito e superato almeno i corsi base di: Antincendio, Primo Soccorso, Sicurezza e Salvataggio e Responsabilità Personali e Sociali, sia regolarmente



CIRCOLARE N. 14
08 Marzo 2006



iscritto nei registri di Gente di Mare ed abbia il Titolo Professionale adeguato. **Attenzione:** diciture quali “Skipper professionale”, istruttore di vela o patenti nautiche o comunque altri titoli che non siano stati rilasciati specificatamente ed esclusivamente dal Ministero dei Trasporti ed Infrastrutture, non hanno alcuna validità.

Gli unici Titoli attualmente validi sono:

- a) **“Titolo Professionale Conduttore Imbarcazioni da Diporto adibite al Noleggio”** che abilita alla conduzione di Imbarcazioni nelle acque Territoriali Italiane (non oltre le 12 Miglia e non fuori dai confini Italiani)
- b) **“Ufficiale del Diporto”** che abilita alla conduzione di Imbarcazioni senza alcun limite territoriale
- c) **“Capitano del Diporto”** che abilita alla conduzione di Navi da Diporto fino a 500 Tsl, senza limiti Territoriali.
- d) **“Comandante del Diporto”** che abilita alla conduzione di Navi da diporto fino a 3.000 Tsl senza limiti territoriali

Ribadiamo che un professionista in regola sarà orgoglioso di mostrarvi i propri titoli, quindi non esitate a chiederglieli, quanto detto però non basta, verificate che questi sia regolarmente iscritto a ruolino sul libretto di navigazione dell’ imbarcazione.

Ricordatevi che se ciò non fosse od aveste firmato un contratto di Locazione con uno Skipper non titolato o comunque non iscritto a ruolo dell’ imbarcazione, sarete voi (che avete firmato il contratto) responsabili di qualsiasi danno od avvenimento dovesse verificarsi a fronte della navigazione, compresa la responsabilità civile in caso di sequestro dell’ imbarcazione qualora non venissero rispettate le norme di navigazione.

Una breve ma importante nota va spesa in merito alla figura del Mediatore Marittimo, il cosiddetto Broker.

Innanzitutto questa figura si identifica con un “Numero di iscrizione al Ruolo dei Mediatori” ed un tesserino rilasciato dalla Camera di Commercio. Anche costui sarà ben orgoglioso di mostrarvelo.

Il Mediatore Marittimo è una figura professionale altamente qualificata ed al tempo stesso è un pubblico Ufficiale, abilitato anche a riscuotere somme in denaro e trattenerle a garanzia sia del consumatore che dell’ operatore, intervenendo quale arbitro super-partes in caso di controversia. E’ l’ unica figura realmente abilitata a riscuotere una provvigione e sarà in grado di giudicare (attenzione non indicarvi) un Operatore e consigliarvi un contratto equo ed in linea con la vostre aspettative.

Il Mediatore incassa Saldo, Acconto e Cauzione versati dal cliente e trattiene le somme a garanzia del cliente, fino all’ erogazione della prestazione contrattuale.

E’ il mediatore che stabilisce se il deposito cauzionale debba essere legittimamente trattenuto dall’ armatore o restituito al cliente.

Quale garanzia migliore di questa sia per l’ armatore che per il cliente?

Richiedete inoltre che in calce al contratto sia riportata la dicitura: “ Qualsiasi controversia sarà risolta tramite arbitrato libero presso la Camera Arbitrale di Genova”.

Questo istituto garantisce con poca spesa ed in tempi brevissimi, la risoluzione di qualsiasi vertenza, mentre una normale azione legale oltre a non dare garanzia di soluzione, avrà un costo sicuramente superiore al rimborso che si dovrebbe ottenere.

Siamo certi che attenendovi a queste semplici indicazioni, potrete trascorrere una vacanza serena, avendo scelto Armatore e comandante professionisti, in grado di rispondere appieno alle vostre aspettative, senza amare sorprese.

Il Presidente
Giuseppe Accardi